



REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 135/25

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Gaetano Berretta, designato ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.lgs n. 174/2016 (provvedimento presidenziale prot. n.56 del 10 gennaio 2024),
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. 30828 del registro di segreteria, con il quale la Procura Regionale ha domandato al Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, di assegnare, con proprio decreto, alla Sig.ra ANTONIOLI Vania, economo e agente contabile del Comune di Solaro (MI), nata a Limbiate (MI) il 13.6.1960, residente in via C. Porta n. 3, Solaro (MI), C.F. NTNVA60H53E591O, un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale previsto dall'art. 233 D.lgs. n. 267/2000, per l'annualità 2019, nonché di applicare, in caso di grave ed ingiustificato omesso adempimento entro il termine fissato con il medesimo decreto, la sanzione pecuniaria prevista dall'art.141, comma 6, D.Lgs. n.274/2016.

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, il Pubblico Ministero

dott. Fabio D'Aula.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto n. 11 del 5.2.2025 è stato fissato il termine di 120 giorni, per il deposito del conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario sopra indicato da parte dell'Agente Contabile all'amministrazione comunale e il successivo termine di 60 giorni per la trasmissione del conto da parte dell'ente a questa Sez. Giurisdizionale;

L'amministrazione comunale, in data 11 aprile 2025, ha provveduto alla trasmissione del conto giudiziale entro il termine assegnato e con decreto in data 21 maggio 2025 è stata fissata la Camera di consiglio del 4 giugno 2025, con la partecipazione della Procura Regionale, per la discussione del giudizio.

All'odierna udienza camerale la Procura Regionale ha preso atto della trasmissione della documentazione contabile e ha tuttavia rilevato che non risulterebbe agli atti il provvedimento di parificazione del conto giudiziale.

La documentazione versata in atti è in realtà comprensiva della Deliberazione della Giunta Comunale n.61/2020 con la quale il conto giudiziale era stato a suo tempo approvato dall'amministrazione. Sulla base di quanto riferito dall'ente territoriale, emerge che il conto era stato approvato dall'amministrazione nel 2020, ma non trasmesso alla Sez.

	Giurisdizionale. L’agente contabile, <i>medio tempore</i> collocata a riposo, è stata	
	interpellata dall’amministrazione e ha provveduto alla ricostruzione del	
	documento, che risulta depositato in atti.	
	Impregiudicate le valutazioni del Magistrato Relatore, al quale viene	
	rimessa l’analisi della gestione contabile, deve ritenersi che la resa del conto	
	sia concretamente e regolarmente intervenuta.	
	Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più recente	
	orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio per resa di conto,	
	seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, “.... <i>ha natura</i>	
	<i>giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in</i>	
	<i>tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione</i>	
	<i>mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non</i>	
	<i>appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c. ” (si veda</i>	
	Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve procedersi alla definizione	
	del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.	
	Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica,	
	dichiara	
	estinto il giudizio per la resa del conto n.30828, per cessata materia del	
	contendere.	
	Nulla per le spese	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.6.2025.	
	3	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]